

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. A04772 del 07/06/2013

Proposta n. 8893 del 06/06/2013

Oggetto:

Dipendente Sig. La Rocca Giuseppe, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 04/01/1965. Applicazione normativa contrattuale.

Proponente:

Estensore	BATTISTA ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	ROBERTO OTTAVIANI	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Dipendente Sig. La Rocca Giuseppe, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 04/01/1965. Applicazione normativa contrattuale.

***IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA***

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

VISTI gli artt. 55 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165e successive modificazioni, in materia di “Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”;

VISTO l’art. 3 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali dell’11 aprile 2008, recante il “Codice disciplinare”;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, allegato al C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente : “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e successive modificazioni;

VISTA la circolare prot. n. 394605 del 9 settembre 2011 della Direzione regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio”, avente ad oggetto: “Competenza dei dirigenti in materia disciplinare e nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 30 aprile 2013 con la quale al Dr. Roberto Ottaviani è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la nota prot. 106029/DA/10/27 del 19 marzo 2013 con la quale il dirigente dell’ASPA di Latina informava il Direttore regionale all’Agricoltura che il dipendente La Rocca Giuseppe, nel rendere dichiarazioni a due giornali locali, aveva usato frasi offensive nei confronti dell’amministrazione regionale;

VISTO l’ordine di servizio n. 108114/DA/10/27 del 19 marzo 2013 con il quale si disponeva che il personale dello Sportello Agricolo Zonale di Terracina prendesse servizio presso la sede ASPA di Latina dal giorno 21 marzo 2013 e che contestualmente alla presa di servizio fossero riconsegnate le chiavi della sede SAZ di Terracina;

VISTA le note prot. n. 112454/DA/10/27 del 21 marzo 2013 e prot. n. 114316/DA/10/27 del 22 marzo 2013 con le quali il dirigente dell’ASPA di Latina informava il Direttore regionale all’Agricoltura che il dipendente La Rocca Giuseppe non aveva ottemperato a quanto disposto con l’ordine di servizio n. 108114/DA/10/27 del 19 marzo 2013 e che, pertanto, lo stesso avrebbe potuto essere considerato assente ingiustificato dal servizio per i giorni 21 e 22 marzo 2013;

VISTE le note prot. n. 118333/DA/10/27 del 26 marzo 2013 e prot. n. 124538/DA/10/27 del 29 marzo 2013 con le quali il Dirigente dell'ASPA di Latina comunicava all'amministrazione regionale che il sig. la Rocca Giuseppe non aveva ottemperato al succitato ordine di servizio e che, pertanto, detto dipendente avrebbe potuto essere considerato assente ingiustificato a tutto il 29 marzo 2013 e che il perdurare di tale situazione stava provocando un disagio funzionale all'ufficio;

VISTA la nota prot. n. 131109/DA/10/00 del 4 aprile 2013 con la quale il sig. La Rocca Giuseppe veniva diffidato ad adempiere all'ordine di servizio n. 108114/DA/10/27 del 19 marzo 2013 entro il giorno successivo alla notifica della nota stessa ;

VISTA la nota prot. n. 137795/DA/10/27 del 9 aprile 2013 con la quale il Dirigente dell'ASPA di Latina comunicava che a quella data il dipendente La Rocca Giuseppe aveva preso servizio presso l'ASPA di Latina e che, pertanto, lo stesso avrebbe potuto essere considerato assente ingiustificato anche per i giorni 2, 3, 4, 5 e 8 aprile 2013;

VISTA la nota prot. n. 142181/DA/36/00 dell'11 aprile 2013 con la quale si è provveduto a contestare al sig. La Rocca Giuseppe, con riferimento ai fatti suindicati, i seguenti addebiti disciplinari: inosservanza all'ordine di servizio prot. n. 108114 del 19/03/2013; ingiustificato ritardo a prendere servizio nella sede assegnata, ovvero presso l'ASPA di Latina, a seguito della chiusura dello Sportello Agricolo di Terracina; dichiarazioni ingiuriose rese su organi di stampa della provincia di Latina nei confronti della Regione Lazio (articoli pubblicati a pag. 26 de "La Provincia" del 06/02/2013 e pag. 32 di "Latina Oggi" del 07/02/2013,) e contestualmente si è invitato lo stesso all'audizione a difesa fissata per il 9 maggio 2013;

VISTA la nota del 30 aprile 2013, acquisita il 7 maggio 2013 al prot. n. 172127, con la quale l'Avv. Tiziana Agostini richiedeva, per conto del sig. La Rocca Giuseppe, l'accesso ad una serie di atti inerenti il procedimento disciplinare di cui si tratta;

VISTA la nota del 6 maggio 2013, acquisita il 7 maggio 2013 al prot. n. 173044, con la quale l'Avv. Tiziana Agostini chiedeva, per conto del sig. La Rocca Giuseppe, un rinvio dell'audizione a difesa;

VISTA la nota prot. n. 175434/DA/36/00 del 9 maggio 2013 con la quale si consentiva l'accesso agli atti richiesto e contestualmente si fissava una nuova audizione a difesa per il giorno 27 maggio 2013;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dall'Avv. Tiziana Agostini nell'audizione a difesa del 27 maggio 2013 come risulta dal verbale redatto in tale occasione;

RITENUTO non sussistere l'eccezione preliminare di nullità della procedura, in quanto l'istruttoria del procedimento disciplinare è stata legittimamente avviata e gestita dall'organo competente ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia;

RITENUTO non sussistere l'eccezione preliminare di nullità della procedura per violazione del diritto di difesa, in quanto l'amministrazione regionale ha consentito l'accesso agli atti richiesto;

RITENUTO di non accogliere le contestazioni presentate in merito alla procedura seguita per la chiusura dello Sportello di Terracina e alla conseguente riallocazione del personale presso l'Area di appartenenza, cioè l'ASPA di Latina, ed, in particolare, la presunta violazione dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001, in quanto detto articolo non è pertinente al caso di specie poiché si riferisce al trasferimento di attività dell'amministrazione presso altri soggetti pubblici o privati, mentre in

questo caso si tratta della chiusura di uno sportello alle dipendenze dell'ASPA di Latina e la riassegnazione del relativo personale presso la sede della stessa ASPA;

RITENUTO sussistere l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare per quanto riguarda l'addebito relativo a dichiarazioni ingiuriose rese dal sig. La Rocca Giuseppe ad organi di stampa locali, in quanto lo stesso gli è stato contestato oltre i termini prescritti per legge;

RITENUTO non sussistere assenza ingiustificata nei giorni indicati nelle succitate note del Dirigente dell'ASPA di Latina in quanto il dipendente La Rocca Giuseppe era comunque presente presso lo Sportello Agricolo di Terracina;

RITENUTO che con il comportamento sopra descritto il dipendente La Rocca Giuseppe abbia violato le disposizioni del Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni-Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, comma 4, lettera a) per inosservanza delle disposizioni di servizio riportate nella nota n.108114 del 19/03/2013, comma 5 lettera b) in quanto l'inosservanza di cui al comma 4 lettera a) è ritenuta di particolare gravità e lettera d) per ingiustificato ritardo a prendere servizio nella sede assegnata;

CONSIDERATO che il Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni-Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, al comma 3 prevede che in caso di più mancanze compiute con un'unica azione, tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

SENTITO il Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di applicare nei confronti del Sig. La Rocca Giuseppe, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 04/01/1965, a conclusione del procedimento disciplinare avviato con nota prot. n. 142181/DA/36/00 dell'11 aprile 2013, la sanzione prevista per la mancanza più grave tra quelle riportate nelle premesse, in applicazione all'art. 3 del C.C.N.L. 11. aprile 2008 comma 3, e, pertanto di considerare quelle previste dall'art. 3 comma 5 lettere b) e d) del medesimo Contratto, di irrogare quindi la **sospensione dal servizio del Sig. La Rocca Giuseppe, con privazione della retribuzione per giorni 5 (cinque) che verrà operata dall'8 luglio 2013 al 12 luglio 2013 compreso.**

Si precisa, infine, che il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Avverso il presente atto, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, entro cinque anni dal giorno della notifica del presente provvedimento.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani